

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**COMUNE DI POMAROLO**

**SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN TRATTO  
DEL RAMALE DI FOGNATURA BIANCA A  
SERVIZIO DELL'ABITATO DI SAVIGNANO**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**FOGLIO PATTI E CONDIZIONI**

Committente: Comune di Pomarolo  
Piazza F.lli Fontana n° 7  
38060 Pomarolo (TN) p. Iva 00310930227

Il tecnico: ing. Massimo Cont  
via dei Voi n° 26  
38060 Calliano (TN)

Calliano (TN), Agosto 2019

## INDICE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto .....	3
Art. 2 - Ammontare dell'appalto .....	3
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto .....	4
Art. 4 - Descrizione sommaria delle lavorazioni .....	4
Art. 5 - Categorie di lavoro escluse dall'appalto.....	4
Art. 6 - Variazioni al progetto .....	4
Art. 7 - Accettazione dei prezzi – qualità dei materiali .....	5
Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto .....	5
Art. 9 - Cauzioni e coperture assicurative .....	5
Art. 10 - Consegna dei lavori .....	5
Art. 11 - Esecuzione delle opere e responsabilità dell'impresa.....	5
Art. 12 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore .....	6
Art. 13 - Norme generali per la misurazione e valutazione dei lavori .....	6
Art. 14 - Nuovi prezzi.....	6
Art. 15 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori e sospensioni .....	6
Art. 16 - Penali .....	7
Art. 17 - Subappalto .....	7
Art. 18 - Pagamenti .....	7
Art. 19 - Pagamento dei subappaltatori .....	8
Art. 20 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari .....	9
Art. 21 - Certificato di regolare esecuzione .....	9
Art. 22 - Norme finali .....	9

## Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. I presenti patti e condizioni riguardano i lavori per la sistemazione e realizzazione di un tratto del ramale di fognatura bianca a servizio dell'abitato di Savignano, nel Comune di Pomarolo (TN).
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale di appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. L'appaltatore è tenuto a rilevare e fare presenti all'Amministrazione aggiudicatrice gli eventuali difetti del progetto in grado di pregiudicare la regolare realizzazione dell'opera e la funzionalità della stessa.

## Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta alla somma di Euro 60.467,21 come risulta dal quadro economico di progetto e come risulta nel prospetto sotto riportato:

	Euro
Importo dei lavori, al netto degli oneri per la sicurezza	57.575,77
Oneri della sicurezza	2.891,44
TOTALE	60.467,21

2. L'importo di cui al precedente comma comprende gli oneri per la sicurezza stimati in Euro 2.891,44 (diconsi Euro **duemilaottocentonovantuno,44**) somma che non è soggetta a ribasso d'asta, nonché l'importo di Euro 57.575,77 (diconsi Euro **cinquantasettemilacinquecentosettantacinque,77**) per i lavori soggetti a ribasso d'asta.

3. Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

## a) CATEGORIA PREVALENTE:

Categoria OG6 – Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione per euro 53.076,08 (diconsi Euro cinquantatremilasettantasei,08), di cui:

- Euro 50.538,07 (diconsi Euro cinquantamilacinquecentotrentotto,07) per lavorazioni soggette a ribasso.
- Euro 2.538,01 (diconsi Euro duemilacinquecentotrentotto,01) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Nei lavori della categoria prevalente rientrano le seguenti attività di cui all'art. 1 c. 53 L. 190/2012 (with list):

- trasporto materiali negli impianti di recupero/sito autorizzato per conto di terzi;
- trasporto di terra e materiali inerti;
- noli a freddo di macchinari;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto terzi.

Nella categoria prevalente non sono previste lavorazioni per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione (es. DM 22 gennaio 2008, n. 37, autorizzazione a bonifica bellica, ecc.).

## b) CATEGORIE SCORPORABILI:

Categoria OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, per le pavimentazioni per euro 7.391,13 (diconsi Euro settemilatrecentonovantuno,13), di cui:

- Euro 7.037,70 (diconsi Euro settemilatrentasette,70) per lavorazioni soggette a ribasso.

- Euro 353,43 (diconsi Euro trecentocinquantatre,43) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Nei lavori relativi alla categoria rientrano le seguenti attività di cui all'art. 1 c. 53 L. 190/2012 (with the list):

- trasporto materiali negli impianti di recupero/sito autorizzato per conto di terzi;
- trasporto di terra e materiali inerti;
- noli a freddo di macchinari;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto terzi.

Nella categoria prevalente non sono previste lavorazioni per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione (es. DM 22 gennaio 2008, n. 37, autorizzazione a bonifica bellica, ecc.).

#### Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato interamente a misura ai sensi dell'art. 29 comma 2 bis della L.P. 26/93.
2. I prezzi unitari derivanti dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali; essi sono applicabili alle singole quantità eseguite.
3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell' art. 51 della L.P. 26/93 e dell'art. 27 della L.P. 2/2016. Per le categorie di lavori non previste in contratto si provvede alla quantificazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 28 del presente capitolato speciale.

#### Art. 4 - Descrizione sommaria delle lavorazioni

1. Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi in:
  - Fresatura conglomerato bituminoso con trasporto a discarica del materiale fresato;
  - Scavi e rinterri per posa tubazioni;
  - Fornitura e posa condotte fognarie;
  - Manufatti accessori, pozzetti, caditoie, griglie;
  - Realizzazione soglie di fondo in calcestruzzo rivestito in pietrame nel tratto di canale a cielo aperto;
  - Eventuali ripristini muri in pietrame;
  - Rifacimento pavimentazioni in conglomerato bituminoso.

Dette opere sono assimilabili alle lavorazioni contenute nell' Elenco Prezzi della P.A.T. 2018.

#### Art. 5 - Categorie di lavoro escluse dall' appalto

Restano escluse dall'appalto le seguenti opere: -NESSUNA-

#### Art. 6 - Variazioni al progetto

1. Le singole quantità di progetto esposte nella lista delle lavorazioni e delle forniture potranno in fase esecutiva variare tanto in aumento quanto in diminuzione, ovvero essere soppresse nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. Inoltre potranno essere ordinate all'appaltatore lavorazioni e forniture non previste in fase progettuale.
2. Non sono considerate variazioni e potranno essere disposte direttamente dal Direttore dei lavori le variazioni tecniche aventi le caratteristiche previste dall'articolo 127 del DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. 3.
3. Le variazioni di cui al comma 1 devono avvenire nel rispetto delle disposizioni dell'art. 51 della L.P. n. 26/93, dell'art. 27 della L.P. 2/2016 e dell'art. 126 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.

4. Ai fini dell'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'art. 126, comma 12 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg in materia di equo compenso si intendono gruppi di lavorazioni omogenee quelli indicati nella seguente tabella, indicati al netto degli oneri della sicurezza:

N° Progr.	DESCRIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE	Importo (Euro)
1	Scavi e movimenti terra	17.348,11
2	Tubazioni, pozzetti e accessori	32.836,53
3	Pavimentazioni stradali	7.391,13
4	Oneri della sicurezza	2.891,44

#### Art. 7 - Accettazione dei prezzi – qualità dei materiali

Nei prezzi contrattuali prefissati per ciascun lavoro si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa, sia principale che accessoria, provvisoria ed effettiva, che occorra al compimento del lavoro a cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati negli articoli. I prezzi offerti dalla ditta Appaltatrice sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore e straordinaria, per tutta la durata dell'appalto. L'esecuzione dei lavori e fornitura dei materiali necessari allo scopo dovranno avvenire in conformità alle migliori regole dell'arte ed in particolare secondo le indicazioni contenute nell'elenco prezzi e nei capitolati –tipo predisposti dalla Provincia Autonoma di Trento.

#### Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto

Oltre al presente Schema di Capitolato Speciale ed al Capitolato Generale di Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, anche se materialmente non allegato, fanno parte integrante del Contratto d'Appalto tutti gli elaborati di progetto.

#### Art. 9 - Cauzioni e coperture assicurative

Ai sensi dell'art. 23 comma 1 e 52 comma 10-bis della L.P. 26/1993 non è dovuta la cauzione provvisoria.

La garanzia definitiva non è richiesta ai sensi del comma 2 dell'articolo 31 della L.P. 2/2016.

Ai sensi dell'art. 23 bis comma 2 della L.P. 26/1993 il dirigente che ha approvato il progetto non richiede la stipula delle polizze assicurative previste dall'art. 23 bis sopra citato (polizza C.A.R. e R.C.T.) in quanto non sussistono specifiche situazioni di rischio.

#### Art. 10 - Consegna dei lavori

La consegna dei lavori potrà avvenire immediatamente dopo l'Affidamento dei lavori, con la redazione di apposito Verbale di Consegna.

#### Art. 11 - Esecuzione delle opere e responsabilità dell'impresa

Le opere relative al presente appalto saranno eseguite secondo i criteri stabiliti dalla L.P. 26/93 e s.m.i. per quanto riguarda il metodo dell'economia e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori e quanto riportato negli appositi elaborati progettuali, parte integrante del presente schema di capitolato speciale di appalto.

L'Appaltatore dovrà osservare tutte le disposizioni per la prevenzione degli infortuni, oltre a tutte le cautele occorrenti per garantire l'incolumità di operai e di terzi; e tutte le disposizioni in materia di assunzione della manodopera e di contratti collettivi di lavoro. Sono inoltre a carico dell'Appaltatore e già compensati nei prezzi di contratto la formazione e la sorveglianza del cantiere, attrezzato in relazione all'entità dell'opera, l'esecuzione di tutte le esperienze e saggi che verranno ordinati dalla D.L. sui materiali impiegati, la formazione e la manutenzione di cartelli segnaletici o lumi per i segnali notturni, la conservazione dei passaggi eventualmente interferenti con l'esecuzione dei lavori, specialmente alla fine di ogni giornata di lavoro e la stesura e consegna, entro i termini di legge del Piano Operativo di Sicurezza.

#### Art. 12 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore

L'Impresa si impegna ed obbliga ad eseguire le opere e/o i lavori a perfetta regola d'arte, con i migliori materiali e secondo le istruzioni e le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori.

In caso di inadempienza da parte dell'Impresa degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione procede tramite il Responsabile del Procedimento alla risoluzione del contratto mediante denuncia scritta e previa ingiunzione del Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 58.4, 58.5 e 58.6 della L.P. 26/93, nonché dell'art. 137 del relativo regolamento di attuazione.

Ai sensi dell'articolo 46-ter comma 3 della L.P. 26/1993 non è ammessa la revisione dei prezzi. Si applicano le disposizioni per il prezzo chiuso di cui all'articolo 133 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Le eventuali prove di laboratorio richieste dalla D.L. rimarranno a carico dell'Impresa assuntrice dei lavori. L'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento, condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento degli stessi, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile della Provincia Autonoma di Trento. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'appaltatore è obbligato a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

Non è ammessa la cessione del contratto.

#### Art. 13 - Norme generali per la misurazione e valutazione dei lavori

Per tutte le opere dell'appalto, le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, salvo quanto dovrà essere contabilizzato a corpo, a numero, a peso od a tempo, in conformità a quanto stabilito dall'elenco prezzi di contratto e da eventuali Norme Tecniche specifiche e/o dalle singole voci dell'Elenco Prezzi P.A.T. anno 2018.

Le opere di dimensioni maggiori alle prescritte, qualora vengano tollerate a giudizio insindacabile della D.L., saranno contabilizzate per le sole dimensioni ordinate in progetto; le opere di dimensioni inferiori alle prescritte, qualora vengano tollerate dalla D.L., saranno contabilizzate per le dimensioni reali.

#### Art. 14 - Nuovi prezzi

Qualora in corso d'opera si rendano necessari lavori non previsti, per i quali non si trovi il relativo prezzo nell'offerta presentata dalla ditta appaltatrice o non sia desumibile dall'Elenco Prezzi P.A.T. anno 2018 con relativa applicazione del ribasso offerto, si procederà tramite il criterio dell'analisi dei prezzi temporizzata alla data del progetto/perizia originario, utilizzando comunque, dove possibile, quale base di riferimento l'Elenco Prezzi sopra citato (es. prezzi elementari di materiali in fornitura) ecc.

#### Art. 15 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori e sospensioni

Il tempo utile per dare ultimati i lavori viene stabilito in 45 (**quarantacinque**) giorni naturali successivi e continui a decorrere dalla data del verbale di consegna.

Nel tempo contrattuale sono compresi i giorni di andamento stagionale sfavorevole, questi ultimi quantificati in complessivi giorni 15.

#### Art. 16 - Penali

La penale pecuniaria, prevista per la ritardata ultimazione dei lavori, risulta fissata nella percentuale dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e/o di mancata presenza della squadra tipo in cantiere e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento del medesimo importo.

#### Art. 17 - Subappalto

1. Le singole lavorazioni sono subappaltabili o affidabili in cottimo secondo le modalità specificate nel bando di gara e previste dall'art. 42 della L.P. 26/93, dall'art. 26 della L.P. 2/2016 e dal Capo IV del Titolo VI del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg e comunque nel rispetto della normativa statale di riferimento in relazione alle quote subappaltabili ed alle fattispecie penali.

2. Le lavorazioni sono subappaltabili ognuna per intero e con un unico contratto. Il mancato rispetto di questa disposizione comporta il diniego dell'autorizzazione al subappalto. Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l'importo delle opere da subappaltare e non sono ribassabili rispetto ai prezzi unitari di contratto.

3. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o, nel caso di varianti in corso di esecuzione, l'affidatario all'atto dell'affidamento abbiano indicato i lavori o le parti di opere oppure i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture o le lavorazioni che intendono subappaltare e le relative categorie; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo non può essere autorizzato;
- b) che l'affidatario depositi presso l'Amministrazione aggiudicatrice una copia autentica del contratto di subappalto condizionato al rilascio dell'autorizzazione, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, e della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'affidatario del subappalto o del cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, di società o di consorzio la stessa dichiarazione dev'essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti; l'affidatario, inoltre è tenuto a trasmettere copia dei contratti derivati stipulati con il subappaltatore, relativi all'uso di attrezzature o aree del cantiere o del luogo di esecuzione del servizio;
- c) che al momento del deposito della richiesta di autorizzazione al subappalto l'affidatario trasmetta anche la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei necessari requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale;
- d) che nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo non sussista alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
- e) che nei confronti del subappaltatore non sussistano motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 24.

4. Per l'autorizzazione al subappalto, al fine anche della dimostrazione della sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente, l'appaltatore deve produrre la seguente documentazione:

#### DOCUMENTAZIONE DELL'IMPRESA DESTINATARIA DEL SUBAPPALTO

- Dichiarazione, resa ai sensi del dpr. 445 del 2000, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 24 della l.p. 2/2016;
- Comunicazione, resa ai sensi del D.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, relativa alla composizione societaria sia nominativa che per quote percentuali, all'esistenza di diritti reali di godimento o di

garanzia sulle azioni con diritto di voto, ai soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione;

- Attestazione SOA;
- Dichiarazione dell'appaltatore che i tempi previsti per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto sono compatibili e congrui con il programma dei lavori dell'appalto principale, mediante l'aggiornamento dello stesso, con impegno dell'appaltatore medesimo di produrre il programma dei lavori aggiornato al direttore lavori prima dell'inizio dei lavori subaffidati.

#### Art. 18 - Pagamenti

Come previsto dal Verbale di affidamento, la ditta appaltatrice prende atto ed accetta che il pagamento dell'opera avverrà successivamente all'approvazione della deliberazione della Giunta Comunale di approvazione della perizia dei lavori o della Determinazione Dirigenziale qualora rientrante nella fattispecie, in deroga a quanto previsto dall'art. 171 del DPP 11/5/2012 n. 9-84/Leg.

Ai sensi dell'art. 52 comma 10 bis non è prevista l'anticipazione disciplinata dall'articolo 46-bis della LP 26/1993 e ss.mm..

L'Appaltatore non ha diritto al pagamento di acconti e il pagamento del corrispettivo dovuto avviene in un'unica soluzione finale.

In considerazione del fatto che il pagamento potrà avvenire ad approvazione degli atti progettuali, non si procede al pagamento di avanzamenti, mentre lo stesso sarà effettuato a fine lavori, dopo l'emissione del relativo certificato, rilasciando lo stato di avanzamento lavori pari al finale, a prescindere dai limiti temporali e di valore disposti per gli altri stati di avanzamento. In ogni caso, il credito residuo dell'appaltatore da esporre nel conto finale deve essere pari al 2,5 per cento dell'importo contrattuale, fatte salve le trattenute di legge e gli eventuali importi sospesi ai sensi dei commi seguenti.

La verifica dell'assolvimento degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e antinfortunistici nei confronti dei dipendenti è effettuata a norma delle vigenti disposizioni. In particolare:

- all'atto della stipulazione, l'appaltatore rilascia apposita dichiarazione da effettuarsi su modulo predisposto dall'appaltatore che attesti i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte della stazione appaltante;
- ai fini della corresponsione degli avanzamenti e dello stato finale la richiesta del DURC sarà effettuata dall'Amministrazione previa acquisizione di tutti i necessari dati, anche con riferimento ai subappaltatori. Tali dati dovranno essere forniti dall'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.P. 26/1993 se l'amministrazione aggiudicatrice rileva il mancato o parziale adempimento, accertato, nella **corresponsione delle retribuzioni** da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore, la liquidazione rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. Se l'importo relativo alle inadempienze accertate non è quantificabile la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento:

a) per il 20% intero credito, se le inadempienze riguardano l'appaltatore o il concessionario esecutore oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione della documentazione di cui al comma 5 per cause dipendenti dall'appaltatore o dal concessionario esecutore;

Lo svincolo delle eventuali ulteriori somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti, ferma restando la possibilità di autocertificazione per lavori di importo complessivo inferiore a 100.000 Euro.

Se l'amministrazione aggiudicatrice rileva il mancato o parziale adempimento, accertato, nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore e degli eventuali subappaltatori, sarà attivata la procedura di intervento sostitutivo, disciplinata all'art. 4 del D.P.R. 207/2010, secondo le modalità di cui alle circolari in materia. E' fatta salva l'applicazione della procedura ex art. 43 comma 6 della L.P. 26/1993, in caso risulti inadempiente il subappaltatore e qualora l'appaltatore abbia comunque proceduto a saldare l'importo dovuto senza avere effettuato le necessarie verifiche preventive in relazione alla regolarità contributiva ed assicurativa del subappaltatore stesso. Per le detrazioni e



sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

#### Art. 19 - Pagamento dei subappaltatori

1. L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento diretto del subappaltatore, in occasione dello stato di avanzamento e in base a quanto ammesso in contabilità dalla direzione dei lavori.
2. Sugli importi da liquidare al subappaltatore sono operate le ritenute dell'art. 43, comma 4 della L.P. 26/1 1993. Le ritenute sono svincolate con il pagamento a saldo del subappaltatore.
3. Se l'appaltatore, in corso di esecuzione, comunica alla direzione dei lavori contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dalla direzione dei lavori, l'Amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della parte non contestata. Non sono opponibili dall'appaltatore altre cause di sospensione del pagamento diretto al subappaltatore. L'importo trattenuto destinato al subappaltatore può essere liquidato previa soluzione delle contestazioni, accertata dalla Direzione Lavori e annotata negli atti contabili.

#### Art. 20 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il contraente, a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l'affidatario dei lavori ed i subappaltatori e/o subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 e.e.), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dell'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale o altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto (CUP).

Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Il contraente, a pena di nullità del contratto stipulato con la propria controparte, appone ad esso la clausola con cui ciascuna delle parti si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell' inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria è tenuto a dare immediata comunicazione alla stazione Appaltante e alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione Appaltante o l'Amministrazione concedente.

#### Art. 21 - Certificato di regolare esecuzione

In considerazione dell'importo dei lavori, il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo viene sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione, il quale sarà redatto entro tre mesi dalla fine dei lavori.

#### Art. 22 - Norme finali

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto stanno e si assumono a carico dell'Impresa.

Per ogni controversia che dovesse insorgere con la stazione appaltante, il foro competente è esclusivamente quello ove ha sede la medesima stazione appaltante.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente foglio patti e condizioni si rinvia alle disposizioni di legge provinciali e nazionali in materia, alla lettera di invito, agli elaborati progettuali posti a base di gara.

Il contratto relativo ai lavori sarà comunque stipulato ed i lavori saranno eseguiti in conformità alle disposizioni di cui alla L.P. 26/1993 ed al relativo regolamento di attuazione nonché al D.Lgs. n.163 di data 12 aprile 2006, al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207

Il Tecnico  
Ing. Massimo Cont